

## PERDITE SU CREDITI E SVALUTAZIONE CREDITI

**Art. 2426 n. 8 c.c.** - I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; quindi già al netto della svalutazione derivante dal monitoraggio di ciascun credito.

**Art. 2423-bis.1 n. 4 c.c.** - Si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, **anche se conosciuti dopo la chiusura** di questo.

**Art. 2424 c.c.** - Contenuto dello stato patrimoniale:

Attivo - B.III.2 - Immobilizzazioni finanziarie. Crediti, al netto delle svalutazioni.

C.II - Attivo circolante. Crediti, al netto delle svalutazioni.

**Art. 101.5** - Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi e per la parte *non coperta* da assicurazione, fideiussione o altre garanzie, comprese alcune lettere di patronage (c.d. forti).

**Non sono deducibili** fiscalmente le perdite relative a crediti derivanti:

- da attività esenti o non soggette ad imposta,
- da attività non previste nello statuto sociale.

Per poter stralciare crediti ritenuti inesigibili e dedurli legittimamente, per il Fisco occorre che la perdita risulti da **elementi certi e precisi** (R.M. n. 9/124 del 6.8.76), abbia il requisito della oggettiva determinabilità quanto all'ammontare (R.M. n. 9/636 del 13.3.82) e **sia definitiva** (C.M. n. 39 del 10.5.02), dimostrando di aver fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza. Fatti che possono avvalorare l'irrecuperabilità del credito sono: l'infruttuosa attuazione di azioni legali per il recupero del credito, l'esito negativo del pignoramento, la documentata mancanza di beni immobili o mobili di proprietà del debitore, la chiusura dei locali dell'impresa, l'irreperibilità del debitore, denuncia penale per truffa, la dimostrabilità della convenienza ad abbandonare il credito, ecc. Se il credito è di importo significativo, è sempre opportuno l'intervento di un legale per avere un supporto esterno a sostegno dell'inesigibilità del credito.

Con sentenza n. 23863 del 19.11.2007, la Cass. ha ribadito che la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende ineducibile la perdita in quanto il T.U. ha riguardo esclusivamente alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione a seconda della causa della stessa (basta non ricadere nel comportamento antieconomico; serve la convenienza ad abbandonare il credito o transigere).

Si provvede allo stralcio del credito verso cliente quando durante l'esercizio sia stato **dichiarato fallito**, ammesso a **concordato preventivo**, sottoposto a **liquidazione coatta amministrativa** o ad **amministrazione straordinaria** (non amministrazione controllata - Cass. 8580 del 12/4/06), e solo per la parte che si prevede di non incassare.

Il momento in cui la perdita è fiscalmente deducibile è diverso a seconda del tipo di procedura:

- fallimento - data della sentenza dichiarativa;
- concordato preventivo - data del decreto di ammissione alla procedura;
- liquidazione coatta amministrativa - data del provvedimento che la ordina;
- amministrazione straordinaria - data del decreto che la dispone.

Ai sensi degli artt. 109 e 2426 c.c.:

- la perdita va imputata per competenza nell'esercizio in cui è divenuta certa (art. 109.1);
- se la perdita è certa civilisticamente ma non fiscalmente, essa andrà imputata a costo e poi ripresa in aumento nell'Unico e dedotta, fiscalmente, nell'esercizio in cui si verifica la certezza fiscale (art. 109.4);
- se esiste una perdita fiscalmente certa di competenza dell'esercizio, ma non viene spesata, si perde la possibilità di una successiva deduzione;
- la perdita deve essere imputata in bilancio, per poter essere dedotta anche fiscalmente (art. 109.4).

Nel momento in cui si ha la certezza che si realizzerà la perdita, sussiste l'obbligo di imputarla a c.e., non essendo lecito il rinvio ai successivi esercizi sulla base di valutazioni discrezionali del contribuente (Cass. sent. n. 2530 del 21.2.01).

**Onere della prova** - L'onere della prova è a carico del contribuente e in materia fiscale non è ammessa la prova per testimoni; la prova dovrà essere documentale.

**Crediti giudicati irrealizzabili**, *senza che ci sia una procedura concorsuale* - Lo stralcio o la svalutazione, che deriva dall'analisi di ogni singolo credito, ha valenza civile e fiscale purché, fiscalmente, si sia in possesso di elementi probanti (es.: irreperibilità, costo troppo elevato per l'eventuale recupero). Procurarsi dichiarazione del legale, dei carabinieri o simili. In caso contrario occorre procedere alla ripresa sull'Unico.

- Usare: Fondo svalutazione crediti (C.II). c.e.: B.10.d.

Dovrebbero essere elementi sufficienti, per procedere alla deduzione della perdita ai fini fiscali, l'irreperibilità o latitanza e la mancanza di beni del debitore. Tali circostanze vanno oggettivamente provate e documentate ad esempio con intervento infruttuoso di un legale, verbale di pignoramento ecc....

In ogni caso, le condizioni che consentono la deducibilità delle perdite devono verificarsi entro la fine dell'esercizio.

Non è sufficiente una situazione di temporanea illiquidità (R.M. 16/E/09).

**Crediti di modesto importo** – la nozione varia in base alle dimensioni dell'azienda e secondo il tipo di attività esercitata, il volume d'affari della medesima, ecc. (R.M. 9/124 del 6.8.1976). Si può procedere con minor rigidità, considerando che i tentativi di recupero implicherebbero costi non giustificati rispetto al credito recuperabile. Una raccomandata di sollecito non dovrebbe mai mancare (R.M. 9/124 del 6.8.76).

La **rinuncia a crediti**, di modesto importo, ritenuti inesigibili è stata riconosciuta deducibile a condizione che detta **remissione** (art. 1236 c.c.) realizzi una scelta di convenienza per l'imprenditore (R.M. 9/557 del 9.4.80 e R.M. 9/517 del 6.9.80). Per una corretta deducibilità fiscale è opportuno che l'atto di remissione diventi efficace entro la chiusura dell'esercizio; nella raccomandata da inviare al debitore occorre fissare un termine antecedente la chiusura in modo che la remissione diventi efficace o per assenso esplicito del debitore o per il silenzio-assenso.

Con sent. 11329 del 2001 la Cass. richiede che la rinuncia sia deliberata dal C.d.A. (se esistente) e che la decisione sia presa in seguito ad una valutazione attenta delle condizioni economiche del cliente.

La rinuncia va contabilizzata tra le Insussistenze dell'attivo.

Riduzioni parziali di credito quali la **transazione** (atto registrato), la conciliazione giudiziaria o una sentenza che accerti un minor credito, costituiscono perdite fiscalmente deducibili.

### Contabilità

Se si procede allo stralcio: si annulla il precedente accantonamento e l'eventuale supero va a perdite. s.p.: C.II. c.e.: B.14 o E.21.

Se si procede alla svalutazione per stralciare in un secondo tempo, si movimenta il Fondo svalutazione crediti. s.p.: C.II. c.e.: B.10 d. (impostazione contabilmente più corretta in quanto il credito è ancora esistente).

L'eventuale successivo incasso costituirà sopravvenienza attiva.

**Esercizio di deduzione** - E' obbligatorio imputare fiscalmente la perdita nell'esercizio di dichiarazione del fallimento o può essere dedotta per intero o per quote (anche) negli esercizi successivi?

Si ritiene che la determinazione della perdita deducibile in ciascun esercizio, **a partire dall'apertura del fallimento**, sia lasciata alla responsabile valutazione del creditore, delimitando il periodo di "discrezionalità", dall'apertura del fallimento **fino alla sua chiusura**. La stessa Abi a pag. 39 dello studio diramato con lettera TR 003527 del 12.4.90 scrive: "Resta quindi escluso che la perdita debba necessariamente essere imputata nell'esercizio della procedura concorsuale, ben potendo la stessa venire imputata in uno qualsiasi degli esercizi compresi nella durata della procedura medesima, a decorrere dall'esercizio in cui questa ha avuto inizio". In questo senso anche Leo-Monacchi-Schiavo, Edizione 1996.

Tenendo presente l'art. 109, che fissa la deducibilità dei componenti negativi nell'esercizio di competenza, ma anche il rinvio della deduzione per quelli di cui non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, la Cass. con sent. 12831 del 4.9.02 ha stabilito che, esistendone le condizioni, la perdita può non essere dedotta per intero nell'esercizio della dichiarazione di fallimento. La scelta dell'esercizio di deduzione non può essere arbitraria ma occorre rispettare le previsioni dell'art. 109.

In una recente sentenza (Cass. n. 16330 del 2005) viene però affermato che il contribuente ha possibilità di dedurre fiscalmente le perdite su crediti solo nel periodo di imposta, e non anche in quelli successivi, in cui sono emersi gli elementi certi e precisi che ne qualificano la definitiva inesigibilità.

Più in particolare per quanto riguarda le perdite su crediti nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, bisogna osservare che gli elementi certi e precisi sono quasi sempre individuabili nell'assoggettamento a procedura concorsuale del debitore e pertanto, sempre in base all'ultima massima giurisprudenziale, potrà essere dedotta la relativa perdita **solo nel periodo di imposta** nel quale è stata aperta la procedura concorsuale.

La norma di comportamento n. 172 del 20/11/2008 dell'Associazione italiana Dottori Commercialisti ha affermato che l'esercizio in cui dedurre le perdite su crediti nei confronti dei clienti falliti o sottoposti ad altre procedure concorsuali è quello in cui le perdite si manifestano e sono iscritte in bilancio. Ciò può avvenire o nell'esercizio stesso di inizio della procedura concorsuale o anche, in tutto o in parte, in quelli successivi.

- Nel caso di **fallimento dichiarato dopo la chiusura dell'esercizio** ma prima dell'approvazione del bilancio la perdita su crediti deve essere civilisticamente rilevata e imputata all'esercizio in chiusura; fiscalmente va recuperata come variazione in aumento per essere dedotta, mediante variazione in diminuzione, nel o negli esercizi successivi.

La **mancata insinuazione** nel passivo potrebbe pregiudicare detta deducibilità qualora non esistesse una convenienza economica alla rinuncia. Tenere presente il limite temporale entro il quale è possibile l'insinuazione tardiva. La mancata insinuazione fa perdere il diritto al recupero dell'Iva. (Vedi § Insolvenze e recupero dell'Iva)

● **Cessione dei crediti** - La cessione dei crediti può avvenire con la formula:

- **pro soluto** - il cedente garantisce l'esistenza del credito ma non la solvibilità del debitore, escludendo così ogni azione di regresso;

- **pro solvendo** - il cedente garantisce sia l'esistenza del credito che la solvibilità del debitore, mantenendo quindi il rischio di insolvenza.

E' evidente che solo nella cessione pro soluto l'eventuale perdita presenta i requisiti di certezza e determinabilità che la rendono deducibile.

La Cassazione, con le sentenze n. 7555 del 23.5.02, n. 14568 del 20.11.01, n. 15563 del 11.12.00, n. 13916 del 20.10.00 e n. 13181 del 6.04.00 ha stabilito che per dedurre fiscalmente la perdita a seguito della cessione del credito pro soluto occorre che si possa dimostrare, con l'ausilio di elementi certi e precisi, l'effettiva inesigibilità del credito al momento della sua cessione e la convenienza a cedere lo stesso ovvero di procedure concorsuali in atto.

Con sentenza della Cassazione 5357/06, con risoluzione 70/E del 2008 e con risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-00570 del 5.11.2008 sembra, inoltre, di comprendere che il contribuente debba dimostrare "**l'economicità della cessione dei crediti**", per fugare il sospetto che il corrispettivo contabilizzato sia inferiore al reale.

Se il cessionario del credito si fa pagare un compenso giustificandolo con fattura per prestazioni di servizi, studio e disamina dei crediti occorre fare attenzione a non incorrere nella fatturazione per operazioni inesistenti.

Nell'ipotesi di cessione pro soluto ad un importo inferiore al nominale:

==/==	a	Clienti		10.000,00
Banca c/c			1.000,00	
Perdite su crediti			9.000,00	

E' necessario quindi utilizzare, se presente, il fondo rischi su crediti a copertura per quanto possibile della perdita

Nell'ipotesi di cessione pro solvendo, normalmente alla pari, ma con addebito di commissioni:

==/==	a	Clienti		10.000,00
Banca c/c			9.550,00	
Commissioni passive			50,00	

Nei conti d'ordine e in n.i. va evidenziato il rischio di regresso che grava sul cedente in caso di insolvenza.

La cessione dei crediti è una pratica sempre più utilizzata dalle imprese anche per snellire lo stato patrimoniale di fine anno, infatti essa comporta: un aumento delle liquidità immediate (banca c/c) e una diminuzione delle liquidità differite (crediti verso clienti) con conseguente miglioramento degli indici di bilancio.

Per i **crediti verso DEBITORI ESTERI** vi sono varie pronunce ministeriali. Valgono sempre i principi della certezza e della definitività della perdita, in conformità agli strumenti giuridici previsti nello Stato del debitore.

Crediti assicurati Sace - Nelle C.M. n. 39 del 10.5.02 e n. 131 del 1.7.1978 si considera lo stato di insolvenza del debitore estero di competenza del SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione; la dichiarazione del sinistro emessa dalla medesima, può costituire idonea documentazione ai fini della deducibilità della perdita su crediti dal reddito d'impresa, sempre che dalla predetta dichiarazione risulti l'indicazione dell'indennizzo liquidato a titolo di risarcimento per la mancata riscossione del credito medesimo. E' solo dal momento in cui si conosce l'entità dell'indennizzo che può riconoscersi definitività e certezza all'eventuale perdita subita.

Crediti non assicurati Sace - La C.M. n. 9/106 del 1981 afferma che per la deducibilità è necessaria una dichiarazione: ● di insolvenza da parte di organi giurisdizionali esteri; ● di non reperibilità della Camera di Commercio estera; ● fornita da organi di controllo contabile che accertino la definitività dell'insolvenza. La R.M. 355/E/2002 ribadisce che i requisiti per la deducibilità sono uguali a quelli previsti per i debitori italiani e che le procedure estere vanno raffrontate con quelle previste dal codice civile italiano.

Fallimento - Anche per i crediti verso debitori esteri la dichiarazione di fallimento, o procedura analoga prevista dalla legge dello stato del debitore (ma non le procedure di riorganizzazione), rende deducibile la perdita (C.M. 39/E/2002; R.M. 355/E/2002).

Crediti verso soggetti domiciliati in Stati o territori non UE a regimi fiscali privilegiati - La C.M. 10.5.02 ha chiarito che le perdite sui citati crediti sono in deducibili, salvo nel caso in cui vengano fornite le prove di cui all'art. 110.10 (§ Costi nelle operazioni con l'estero).

► Lo STRALCIO DI CREDITI che non hanno concorso alla base di calcolo per la determinazione della svalutazione (es. **crediti sorti nell'esercizio di stralcio, crediti assicurati, crediti da cessione di beni ammortizzabili**) non si imputa all'eventuale Fondo svalutazione o perdite su crediti esistente, ma direttamente

a perdite su crediti (gli assicurati per la sola eventuale differenza).

## SVALUTAZIONE DEI CREDITI e PERDITE PRESUNTE SU CREDITI

**Art. 106** - Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti. La svalutazione dei crediti, che derivano da cessioni di beni e prestazioni di servizi (ai sensi dell'art. 85), è deducibile in ciascun esercizio nel limite dello **0,50%** del *valore nominale*. La base di calcolo si determina *aggiungendo* ai crediti espressi in bilancio le eventuali svalutazioni direttamente imputate e *detraendo*:

- i crediti assistiti da garanzia assicurativa (i crediti assicurati parzialmente, in percentuale, concorrono per la parte non assicurata);
  - i crediti ceduti in factoring (pro soluto o pro solvendo);
  - i crediti e le cambiali scontate (C.M. n. 19/9/015 del 1.8.97; n. 225/E del 20.7.95; n. 19/9/015/S del 1.8.87).
- Per sconti e pro solvendo la giurisprudenza ha spesso sostenuto che ciò che effettivamente rileva ai fini di individuare il soggetto a cui spetta la facoltà di accantonamento è la verifica di chi sopporta il rischio di insolvenza del credito (Cass. n. 2133 del 2002).

La C.M. 9/015/1987 ha affermato che i crediti da cambiali scontate o da cessioni pro solvendo rientrano nella base di calcolo solo nel caso di azione di regresso in seguito al mancato pagamento da parte del debitore.

In merito ai crediti in valuta estera non si ritiene di dover tener conto di perdite/utili presunti (secondo la dottrina dovrebbe essere più corretto fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto).

La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il **5%** del *valore nominale* dei crediti risultanti in bilancio a fine esercizio.

Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio.

Per enti creditizi e finanziari il limite di deducibilità è dello 0,40% (art. 106.3).

Occorre fissare alcuni concetti:

a) c.c.: *svalutazione ed accantonamenti* vanno fatti su tutti i crediti; per il fisco, sono deducibili solo quelli derivanti dai ricavi di cui all'art. 57 (es.: si escludono quelli derivanti da cessione di beni ammortizzabili o da ricavi esenti o non soggetti ad imposte);

b) la *svalutazione* presuppone normalmente una analisi di ogni singolo credito o una attenta analisi settoriale, di mercato, ecc.;

c) l'*accantonamento* presuppone un rischio generico.

Il **Oic n. 15** suggerisce che la svalutazione dovrebbe avvenire tramite:

- analisi dei singoli crediti e determinazione della perdita presunta per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatasi;
- stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data del bilancio;
- valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto agli esercizi precedenti;
- condizioni economiche generali, di settore e di rischio Paese.

- L'ammontare di accantonamento e svalutazione deve essere **ragguagliato ad anno** artt. 110.5 e 76.3.

Se le **svalutazioni effettuate in bilancio** risultano:

- **superiori** a quanto fiscalmente ammesso (0,50%), l'eccedenza genera una variazione in aumento in Unico;

- **inferiori**, è possibile recuperare anche la differenza fiscalmente ammessa, operando in Unico (quadro EC) ricorrendo anche all'apposito prospetto (art. 109.4).

Occorrerà considerare anche la fiscalità anticipata o differita (Oic n. 25).

**Gravi difficoltà di un cliente**, che fanno fondatamente temere per il buon fine del credito - la svalutazione deve essere effettuata solo civilisticamente. Si effettua il recupero fiscale sull'Unico.

- Usare: Fondo svalutazione crediti tassato (C.II). c.e.: B.10.d.

**Svalutazione statistica** (la nostra azienda perde in media x% dei crediti ogni anno; nel settore in cui opera la nostra azienda l'insolvenza media è y%) - ha valenza civile e fiscale, ma quest'ultima, entro il limite dello 0,50%. L'eventuale differenza va recuperata sull'Unico.

- Usare: Fondo svalutazione crediti (C.II). c.e.: B.10.d.

**Svalutazione per categorie omogenee** di crediti aventi le stesse caratteristiche - ha valenza civile e fiscale, ma quest'ultima, entro il limite dello 0,50%. L'eventuale supero va recuperato sull'Unico.

- Usare: Fondo svalutazione crediti (C.II). c.e.: B.10.d.

**Svalutazione fiscale** (lo 0,50% fiscale è superiore alla svalutazione che sarebbe civilisticamente corretta) - è possibile operare la svalutazione in bilancio con valenza anche civile ai sensi dell'art. 2426.2.

- Usare: Fondo svalutazione crediti (C.II) c.e.: B.10.d.

**Svalutazione mirata**, in base a valutazione del debitore ed il rapporto negoziale sottostante al credito:  
 Dare di c.e. = B.10.d Svalutazione crediti (oppure D. 19.b se trattasi di crediti immobilizzati finanziari)  
 Avere di s.p. = C.II.1 opp. C.II.2 ecc. Crediti ... (oppure B.III se trattasi di crediti immobilizzati)  
 opp. transitando dal Fondo svalutazione crediti, rettificativo dei Crediti

**Base di calcolo della svalutazione fiscale**

+ Crediti verso clienti iscritti in bilancio (R.M. 20/7/95 n. 225)	€
+ Cambiali attive (anche se all'incasso o scontate - Cass. n. 2133 del 2002)	€
+ Ricevute bancarie (anche se all'incasso)	€
+ Fatture da emettere	€
- Svalutazione crediti diretta	€
- Crediti stralciati, assicurati, ceduti (sia pro soluto che pro solvendo)	€
- Note di accredito da emettere	€
- Crediti da attività esenti o non soggetti ad imposta	€
<b>TOTALE CREDITI AMMESSI</b>	<b>€</b>
5% sui crediti ammessi =	€
Fondo svalutazione crediti esistente =	€
Differenza +/-	€

- I crediti vanno assunti al valore nominale o di acquisizione ma al netto dell'eventuale perdita presunta dedotta direttamente ai sensi dell'art. 66/917 (se risultano da elementi certi e precisi e quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali; R.M. 9/1336 del 4.12.76 e n. 9/1847 del 21.12.76).
- Vanno considerati anche i crediti derivanti dalla cessione di azioni, quote, obbligazioni e altri titoli di serie o di massa, anche se non rientranti tra quelli al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
- **Non si deve tenere conto** di crediti derivanti dalla cessione di beni strumentali, dei crediti ceduti (pro-soluto) anche in factoring, dei crediti assicurati e dei crediti derivanti da fatture emesse in anticipo i cui ricavi sono da attribuire all'esercizio successivo.
- **Si deve tenere conto** dei crediti ceduti pro solvendo, anche allo sconto, in quanto permane in capo al cedente il rischio di insolvenza (Cass. n. 2133 del 2002) nonché di quelli assistiti da garanzie prestate dal debitore senza che ci sia un costo per il creditore.
- Il Min. Fin. con C.M. n. III-6-701 del 30.12.93 distingue i crediti "garantiti" in:
  - a) garanzia senza costo per il creditore (es. garanzie reali quali l'ipoteca o il pegno) - il credito concorre alla formazione della base di calcolo della % fiscale;
  - b) garanzia con costo per il creditore (es. assicurazione crediti) - non concorre alla formazione della base di calcolo della % fiscale in quanto viene già dedotto il costo dell'assicurazione.
 Gli effetti ceduti allo sconto, anche se con la clausola s.b.f., non risultano più in bilancio; non devono quindi essere inseriti nella base di calcolo (R.M. del 20.7.95 n. 225/E e CTR di Reggio Emilia 3.12.99 n. 319).

**Contabilizzazione** - Se la consistenza del o dei fondi non tassati (Fondo svalutazione crediti + Fondo rischi su crediti + Riserva per rischi su crediti) è:

- inferiore al 5%, si registra:

Perdite presunte su crediti B.10.d) D.19.b) 0,50% su € = €	a	Fondo svalutazione crediti
---	---	----------------------------

- superiore al 5%, l'eccedenza si storna:

Fondo svalutazione crediti € - = €	a	Sopravvenienze attive € 20
---------------------------------------	---	----------------------------

Tra i **crediti immobilizzati** dovranno essere inseriti quei crediti che, pur avendo natura commerciale, usufruiscono di una dilazione così lunga e non usuale, da trasformarli in veri e propri crediti di finanziamento (si riscontrano spesso all'interno di gruppi).

**FONDO SVALUTAZIONE CREDITI / FONDO RISCHI SU CREDITI - Utilizzo**

I fondi svalutazione possono essere tassati (con valenza solo civilistica) e non tassati (con valenza anche fiscale). Nel caso di coesistenza, deve essere utilizzato per primo quello fiscale.

Es.: Se durante l'esercizio si verifica una perdita su crediti (es. credito € 12.000,00, compresa Iva 20%, con Fondo fiscale di 500,00 e ulteriore Fondo tassato di 6.000,00), la stessa deve essere coperta, prima con l'utilizzo del fondo fiscale di 500,00, poi con quello civilistico di 6.000,00; l'eccedenza va a perdite su crediti. Fiscalmente saranno deducibili 6.000,00 come variazione in diminuzione e 3.500,00 come Perdita su crediti (costo in direttamente in c.e.). Se si intende stralciare l'intero credito, anche per la parte corrispondente all'Iva, la perdita diventerà 5.500,00 (da 3.500,00).

==/=	a	Clienti		10.000,00
Fondo svalutazione crediti			500,00	
Fondo svalut. crediti tassato			6.000,00	
Perdita su crediti			3.500,00	

Alla fine della procedura, l'emissione della nota di accredito si contabilizza:

Erario c/ Iva	a	Clienti		2.000,00
---------------	---	---------	--	----------

Ma si potrebbe già passare a perdita anche l'Iva registrando eventualmente una sopravvenienza attiva nel caso di recupero della stessa al termine del fallimento.

==/=	a	Clienti		12.000,00
Fondo svalutazione crediti			500,00	
Fondo svalut. crediti tassato			6.000,00	
Perdita su crediti			5.500,00	

Alla fine della procedura, con l'emissione della nota di accredito si contabilizza:

Erario c/ Iva	a	Sopravvenienze attive		2.000,00
---------------	---	-----------------------	--	----------

### STRALCIO DI CREDITI FISCALMENTE INDEDUCIBILI

In caso di presenza di Fondo svalutazione crediti formato con accantonamento di tipo fiscale e perdita di un credito non fiscalmente deducibile si può operare con due diverse modalità:

- 1) Imputazione della perdita direttamente a costo, senza utilizzo del fondo e ripresa come variazione in aumento sull'Unico. Quando la perdita maturerà i requisiti per essere fiscalmente deducibile, basterà operare una variazione in diminuzione sull'Unico.
- 2) Utilizzo del fondo svalutazione fiscale per la copertura della perdita. Nessuna variazione sull'Unico. Le quote di accantonamento per la ricostituzione dello stesso sono indeducibili fino a concorrenza della somma coperta (quindi occorre effettuare una variazione in aumento sull'Unico). Quando la perdita maturerà i requisiti per essere fiscalmente deducibile, basterà operare una variazione in diminuzione sull'Unico.

### INSOLVENZE E RECUPERO DELL'IVA

L'art. 26.2/633 prevede la possibilità, per la parte che ha emesso e registrato la fattura di vendita o prestazione di servizi, di emettere la nota di accredito con conseguente recupero dell'Iva anticipatamente versata all'Erario "per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose", senza alcun limite temporale, con l'avvertenza che il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto per operare la variazione in diminuzione (R.M. 89/E del 18.3.02).

La disposizione non è applicabile per le operazioni effettuate senza emissione della fattura dai soggetti di cui all'art. 22/633, i cui incassi vengono globalmente annotati nel registro dei corrispettivi.

In caso di accordo transattivo stragiudiziale tra le parti sulla parte di credito cui una delle parti deve rinunciare è possibile detrarre l'Iva solo se non sia trascorso oltre un anno dal momento di effettuazione dell'operazione originaria

Esaminiamo brevemente i casi riscontrabili così come indicati nella C.M. 77 del 17.4.00.

#### 1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, dell'importo indicato in fattura, a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose.

Il soddisfacimento del creditore attraverso l'esecuzione collettiva sul patrimonio dell'imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo.

Occorrono a) che l'operazione che ha originato il credito sia stata documentata da fattura b) il preventivo assoggettamento del debitore a procedura concorsuale e c) la necessaria partecipazione del creditore (richiesta di ammissione al passivo).

a) Fallimento - Al fine di individuare l'infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto (trascorsi 10 giorni dal decreto), oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.

b) Liquidazione coatta amministrativa - Occorre aver riguardo al decorso dei termini (20 giorni) per l'approvazione del piano di riparto.

c) Concordato fallimentare - Occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato stesso ed è ammessa per la sola parte non incassata.

d) Concordato preventivo - Il recupero è ammesso solamente per i creditori chirografari e per la parte percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato.

Occorre aver riguardo oltre che alla sentenza di omologazione divenuta definitiva, anche al momento in cui il